

XLIX.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Seguito e fine della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso, alla quale prendon parte i Senatori Majorana-Calatabiano, Relatore, Miraglia, Zini e il Ministro di Grazia e Giustizia — Votazione a squittinio segreto del progetto medesimo, dichiarata nulla per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 3 30.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge n. 18.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Ieri fu rinviato all'Ufficio Centrale l'art. 18. Chiedo al signor Relatore dell'Ufficio Centrale quali siano state le deliberazioni prese dal medesimo circa l'articolo stesso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, in emendamento del penultimo alinea dell'articolo 18, che gli fu rinviato, presenta questa formula:

« 4. Esenzione dalla tassa di bollo e registro e dalle tasse giudiziarie e di tutti gli atti intesi ad ottenere la registrazione, sia di quelli costitutivi, sia delle loro modificazioni successivamente introdotte nei loro statuti. Saranno assimilate alle Opere pie pel gratuito patrocinio nei giudizi.

« 5. Esenzione dalle tasse di manomorta ».

Poi viene l'emendamento all'ultimo alinea del quale darà lettura l'onorevole Guardasigilli.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Questo riguarda i minori e le donne maritate.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Sì, e forma l'ultimo alinea dell'articolo 18.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'ultimo capoverso dell'art. 18 sul quale ieri si scambiarono molte considerazioni, dovrebbe esser tolto dal luogo ove si trova per formarne un art. 18 bis, così concepito:

« Ogni persona dell'età di 18 anni può far parte delle Società di mutuo soccorso riconosciute, contrarre impegni ed esercitare diritti inerenti alla qualità di associati.

« I maggiori di 14 anni, le donne maritate possono farne parte coll'autorizzazione del padre, del tutore o del marito. La dichiarazione del padre, del tutore o del marito sarà data in iscritto e ricevuta dal delegato dell'amministrazione della Società alla presenza di due testimoni che firmeranno col delegato.

« In caso di rifiuto del padre, del tutore o del marito, il pretore, udite le parti, può autorizzare il minore e la donna maritata. Lo può egualmente in caso di allontanamento o di assenza del marito, o se questo si trovi nell'impossibilità di manifestare legalmente la sua volontà ».

Come vede il Senato, si sarebbe stabilito che i minori e le donne maritate non solo possano contrarre questa obbligazione, coll'assistenza ed autorizzazione del padre, del tutore o del marito, come è prescritto dal nostro diritto comune, ma si è anche agevolato il modo con cui quest'autorizzazione debba esser data, e come si debba constatare.

In caso di dissenso poi, o d'impedimento, sarebbe stabilita la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere del conflitto, in persona del pretore, che si trova più alla portata di coloro ai quali è necessaria la tutela di quest'autorità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Lo Ufficio Centrale, come è noto, aveva fatto sua la formola dell'ultimo alinea dell'art. 18. Ora consente che dell'alinea medesimo si faccia un articolo distinto, e che la formola ne sia quella che ha testè letta l'on. signor Ministro.

Permetterà il Senato che io soggiunga poche parole a spiegazione del comma emendato.

La formola antecedente che era inserita nella proposta ministeriale, e che era stata adottata dall'Ufficio Centrale, trae origine da una disposizione testuale della legge del 27 marzo sulla istituzione delle Casse di risparmio postali, nella quale all'art. 11 è detto: « Potrà darsi e pagarsi il libretto postale ai minori e alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori o mariti. »

Ieri accennai come le legislazioni forestiere confortassero il concetto di ammettere i minori nelle Società di mutuo soccorso; e citai la meno larga, che è quella appunto che, con parole pressochè identiche, è stata adottata, o, dirò meglio, concordata coll'on. signor Ministro.

Certamente sarebbe stato desiderio del Relatore che si fosse ammesso, nei termini onde fu formulato originariamente, l'ultimo inciso dell'ultimo alinea dell'art. 18; e lo avrebbe desiderato perchè credeva che contemplasse un certo impegno del Governo, avendo quell'inciso fatto parte di due progetti che erano stati accettati dai Congressi delle Società operaie.

Ma, nel dubbio di vedere respinto quell'inciso, e tolto al presente e all'avvenire delle Società di mutuo soccorso un tanto beneficio, poichè

la formola che ora si è di concerto adottata sarà sempre qualche cosa, così anche il Relatore, che ieri inclinava ad idee un po' più re-cise, vi si acconcia adesso, e l'accetta in nome di tutto l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Leggo adunque le proposte modificazioni:

Nell'articolo 18, dopo il numero terzo, che concerne *la esenzione da qualsiasi pegno o sequestro delle pensioni*, ecc., si introduce un numero quarto così concepito:

« Esenzione dalle tasse di bollo e registro e dalle tasse giudiziarie e di tutti gli atti intesi ad ottenere la registrazione, sia di quelli costitutivi della Società, sia delle loro modificazioni successive introdotte nei loro statuti. Saranno assimilate alle opere pie pel gratuito patrocinio ».

Viene poi un numero 5, in questi termini:

« Esenzione della tassa di manomorta ».

Domando se tali modificazioni vengono approvate.

Chi intende di approvarle, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo ora tutto l'articolo 18, colle modificazioni approvate.

Art. 18.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute, oltre alle facoltà inerenti alla personalità giuridica, godranno i vantaggi seguenti:

1. Esenzione dalle tasse di bollo e registro per tutti i certificati, atti di notorietà o d'altra specie, di cui debbono valersi i soci in questa qualità, e per tutti gli atti riflettenti i rapporti fra i soci e le Società;

2. Inserzione degli avvisi menzionati nell'articolo 15 a spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nei giornali degli annunci giudiziari ed amministrativi delle provincie in cui hanno sede le Società;

3. Esenzione da qualsiasi pegno o sequestro delle pensioni e dei sussidi dovuti dalle Società ai soci ed alle loro famiglie;

4. Esenzione dalle tasse di bollo e di registro e dalle tasse giudiziarie e di tutti gli atti intesi ad ottenere la registrazione, sia di

quelli costitutivi della Società, sia delle loro modificazioni successivamente introdotte nei loro statuti. Saranno assimilate alle Opere pie nel gratuito patrocinio nei giudizi;

5. Esenzione dalla tassa di manomorta.

Chi intende di approvare l'articolo testè letto è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene l'art. 18 bis proposto dal signor Ministro d'accordo coll'Ufficio Centrale, e sostituito all'ultimo capoverso dell'articolo a stampa.

Lo leggo:

Art. 18 bis.

Ogni persona dell'età di 18 anni può far parte delle Società di mutuo soccorso riconosciute, contrarre impegni ed esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

I maggiori di 14 anni e le donne maritate possono farne parte coll'autorizzazione del padre, del tutore o del marito.

La dichiarazione del padre, del tutore o del marito sarà data in iscritto, ricevuta dal delegato dell'Amministrazione della Società alla presenza di due testimoni, che firmeranno col delegato.

In caso di rifiuto del padre, del tutore o del marito, il pretore, udite le parti, può autorizzare il minore e la donna maritata: lo può egualmente in caso di allontanamento o di assenza del marito, o se questi si trova nell'impossibilità di manifestare legalmente la sua volontà.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Per maggiore proprietà di linguaggio, se il signor Ministro acconsente, io sostituirei alle prime parole: « I maggiori di anni 14 » le altre: « I minori che hanno raggiunto l'età di anni 14 ».

Mi pare che questa sostituzione sia più adattata alla convenienza di lingua, che non le parole proposte.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho alcuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 18 bis, così emendato:

Art. 18 bis.

Ogni persona dell'età di 18 anni può far parte delle Società di mutuo soccorso riconosciute, contrarre impegni, esercitare i diritti inerenti alle qualità di associato.

I minori che hanno raggiunto l'età di anni 14, e le donne maritate possono farne parte, con l'autorizzazione del padre, del tutore o del marito.

La dichiarazione del padre, del tutore o del marito sarà data in iscritto, e ricevuta dal delegato dell'amministrazione della Società alla presenza di due testimoni, che firmeranno col delegato.

In caso di rifiuto del padre, del tutore o del marito, il pretore, udite le parti, può autorizzare il minore o la donna maritata: lo può egualmente in caso di allontanamento, o di assenza del marito, o se questi si trova nell'impossibilità di manifestare legalmente la sua volontà.

Se nessuno domanda la parola sopra questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 19.

Saranno banditi concorsi triennali a premi da conferirsi alle meglio ordinate Società di mutuo soccorso riconosciute, secondo le norme stabilite dalla Commissione centrale e i giudizi che saranno da essa pronunziati.

(Approvato).

Art. 20.

Saranno stanziati nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, i fondi necessari per le spese d'ufficio della Commissione centrale, per le iscrizioni indicate nell'articolo 15, n. 2, e per i concorsi a premi indicati nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 21.

I promotori, rappresentanti, amministratori, direttori, censori e liquidatori delle Società di mutuo soccorso, che, nelle domande intese ad ottenere il riconoscimento, o nei documenti ad essi allegati, nei bilanci, nelle situazioni patrimoniali, nei documenti statistici ed in qualsiasi relazione o comunicazione pubblicata, ovvero indirizzata all'assemblea generale, al Tribunale civile, alla Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso, o ai periti di cui all'art. 6, abbiano scientemente enunciato fatti falsi, o nascosto fatti concludenti, rispetto alle condizioni delle Società medesime, saranno puniti con multa fino alle lire 800.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il progetto di legge, sul quale il Senato è chiamato oggi a dare il suo voto, deve premunire l'interesse degli associati contro qualunque offesa possa essergli recata coll'abuso della pubblica fede.

In questo articolo 21 si sono perciò indicati quei fatti, dai quali la vigilanza di ciaschedun socio non può ragionevolmente difendersi, e deve quindi intervenire la pubblica azione per tutelare i suoi diritti.

È possibile che degli amministratori infedeli celino il vero stato della Società. È possibile che degli amministratori interessati dissimolino i fatti più importanti dell'amministrazione, e ne nascano dei danni alla Società ed ai soci.

In questo caso la legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni stabilisce una multa che può salire fino alle lire 800.

In un sistema penale è necessario che una ragione sola determini la giusta misura delle pene, e noi non possiamo, quando dobbiamo prescrivere delle cautele disciplinari e penali, dipartirci da quei criteri che sono determinati dal codice penale e da quella proporzione graduale di pene a cui ogni articolo del codice penale si informa.

Abbiam noi nel codice penale qualche disposizione che riproduca la figura di quelle infrazioni che sono indicate nell'art. 21, e che il legislatore vuole punite? Se vi è, non è giustizia il dipartirci dai criteri penali che hanno ispirato

il codice. Se noi non lo troviamo, dobbiamo però cercare qualche disposizione che ci riproduca, almeno per analogia, la nuova figura dell'infrazione che vogliamo punire.

Io non trovo una analogia, ma trovo fatti determinati e precisi, e li trovo puniti con una pena la quale non è la multa estensibile a lire 800.

Questi fatti dei quali io parlo sono indicati nell'articolo 363 del codice penale.

Il codice penale parla dei reati contro la fede pubblica e determina le pene in ragione dell'importanza e della gravità dell'offesa e del danno.

Fra questi, le falsità in atti pubblici, in iscrizioni private, in iscrizioni di commercio; ma, indipendentemente da queste falsità in atti pubblici, in iscrizioni private e di commercio, la legge ha una formola generale che considera e contempla tutte le falsità che possono commettersi da coloro ai quali spetta per ragioni del loro ufficio e delle funzioni da loro esercitate certificare la verità di qualche fatto. Quando costoro, violando la fede impegnata, violando la propria coscienza, si abbandonano alla seduzione del reato, negando il vero, o dissimulandolo, costoro sono passibili di una pena. Leggo l'articolo:

« Pei falsi certificati ed ogni altra falsità di simile specie in questo capo non contemplati, da cui possa derivare danno ad un terzo od al pubblico erario (e qui si distingue: se il reato è commesso da un notaio o da un pubblico funzionario con abuso di ufficio) la pena sarà della reclusione; se il reato è commesso da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi ».

Nel caso nostro abbiamo amministratori di Società di mutuo soccorso che sono qualche cosa di più che non privati, e che hanno pure un ufficio che è stato commesso loro dalla fiducia dei soci, da coloro che si sono associati, i quali possono, per ottenere il riconoscimento legale in qualunque atto della Società, diretto a trattare e chiarire gl'interessi sociali, possono, come dice l'articolo, enunciare scientemente fatti falsi, certificare cioè scientemente la falsità di alcuni atti, i quali sono indicati nell'articolo colle parole: *situazione patrimoniale, documenti statistici, relazioni e comunicazioni che debbono essere pubblicate* od indiriz-

zate all'assemblea generale, al Tribunale od alla Commissione centrale.

Trovo quindi che nell'art. 21 sono indicate delle persone che emettono degli atti che possono benissimo considerarsi come altrettanti certificati nei quali *scientemente* affermano il falso.

Ora, a mio credere, non si potrebbe, senza ledere quel principio, che io accennava, della proporzionalità delle pene, della ragione giuridica di una scala penale, non riferirci allo art. 363; quindi io proporrei che invece di dire: *saranno puniti con multa sino a lire 800*, si dicesse: *saranno puniti col carcere estensibile a mesi sei*, pena che è aggiunta a quella indicata nel secondo capoverso dell'art. 363.

Vi è poi una seconda ragione per la quale io credo che la pena indicata nel progetto non è giusta, e che invece deve essere ammessa la pena del carcere.

L'onorevole Senatore Zini l'altro ieri ci propose un quesito della più grande importanza, e che richiamò tutta la mia considerazione.

Egli ci rappresentò la possibilità che in queste Società possano per avventura trovarsi degli amministratori che sotto la bandiera del mutuo soccorso vengano a nascondere sinistri divisamenti; che abusando della fiducia loro accordata, traviati spesso da deplorabili errori, sedotti forse dalla lusinga di un bene fallace, distraggano il denaro sociale dal santo scopo della beneficenza per convertirlo ad alimentare disordini e colpevoli resistenze.

E il pensiero fu raccolto da ognuno di noi con qualche turbamento. Ciascuno di noi prese a considerare tutta l'ampiezza delle conseguenze che potrebbero derivare all'ordine pubblico e allo avvenire di queste Associazioni ove ciò fosse possibile. E tutti abbiamo compresa la necessità di invocare dalla legge penale una garanzia contro la possibilità di simili atti. Bisogna dunque stabilire una pena. Ora, l'amministratore che cela il vero stato patrimoniale, che dissimula i fatti più veri, più certi, più chiari, più evidenti della Società, non può esso confondersi con quel tal altro amministratore il quale per mezzo di questi falsi certificati, di quelle false dichiarazioni, può deviare dallo scopo della destinazione stabilita dagli statuti i fondi raccolti? Bisogna che ci sia una parità di pena pei due; tutti e due ten-

dono allo stesso scopo; il concorso di tutti e due è necessario per compiere la mala opera, l'intenzione dolosa è evidentemente eguale.

Perciò io proporrei che la stessa pena del carcere estensibile a mesi sei fosse comminata a quegli amministratori, promotori, rappresentanti, direttori liquidatori delle Società che distraessero il danaro sociale dalle destinazioni e dagli scopi determinati dagli statuti, e soggiungerei che in questo caso il pubblico ministero possa, sulla istanza degli interessati, od anche d'ufficio, promuovere in via d'urgenza tutti quei provvedimenti che siano necessari per conservare i fondi sociali alla loro destinazione, instando, ove è duopo, per la cancellazione della Società.

Perchè non basta che si colpisca il mal disegno, ma bisogna poter dar mezzo ad arrestarlo immediatamente, affinché, quando avvenga il sospetto che si distraggano questi fondi ad altro scopo che non sia quello stabilito dagli statuti, si possa d'un tratto impedire il fatto e nel tempo stesso procedere a quelle investigazioni che fossero necessarie per il giudizio. E quando non si possa altrimenti, e che la volontà di tutti concorra a sottrarsi all'impero della legge, in questo caso anche il pubblico ministero, o sull'istanza dei terzi od anche d'ufficio, dovrà promuovere lo scioglimento della Società. Io quindi mi auguro che il Senato voglia far buon viso a queste mie proposte, le quali sono dirette, nel primo caso, a stabilire la giusta ragione della penalità, e a chiarire dei dubbî; nel secondo caso a reprimere un fatto, che può essere causa di grave offesa all'ordine pubblico.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha osservazioni a fare?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Lo Ufficio Centrale non si oppone.

PRESIDENTE. Ora prego l'onor. Guardasigilli a mandarmi l'emendamento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La modificazione consisterebbe in ciò, che alle parole: *con multa fino alle lire 800*, siano sostituite queste altre: *col carcere estensibile a mesi sei*.

PRESIDENTE. Dunque l'onorev. Guardasigilli propone che nell'art. 21, invece di dirsi: sa-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1881

ranno puniti con multa fino a lire 800, si dica: saranno puniti col carcere estensibile a mesi sei.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato che non si oppone a questa modificazione:

Rileggo l'articolo così modificato per metterlo ai voti:

Art. 21.

I promotori, rappresentanti, amministratori, direttori, censori e liquidatori delle Società di mutuo soccorso, che, nelle domande intese ad ottenere il riconoscimento, o nei documenti ad esse allegati, nei bilanci, nelle situazioni patrimoniali, nei documenti statistici ed in qualsiasi relazione o comunicazione pubblicata, ovvero indirizzata all'assemblea generale, al Tribunale civile, alla Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso, o ai periti di cui all'art. 6, abbiano scientemente enunciato fatti falsi, o nascosto fatti concludenti, rispetto alle condizioni delle Società medesime, saranno puniti col carcere estensibile a mesi sei.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato).

Leggo ora il nuovo art. 22 proposto dal signor Ministro:

Art. 22.

Colla stessa pena saranno puniti i promotori, gli amministratori, i direttori, i censori e liquidatori delle Società di mutuo soccorso che distraessero il danaro sociale dalla destinazione e dagli scopi determinati dagli statuti.

Il pubblico ministero dovrà, sulla istanza degli interessati od anche d'ufficio, promuovere in via d'urgenza tutti quei provvedimenti che siano necessari per conservare i fondi sociali alla loro destinazione, instando ove d'uopo, per la cancellazione della Società.

Domando all'Ufficio Centrale se accetta questo articolo proposto dal signor Ministro.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Lo Ufficio Centrale non si oppone.

PRESIDENTE. Era stato iscritto per parlare su questa materia l'onor. Senatore Zini; ma non essendo presente, si procede oltre. Dichiaro

quindi aperta la discussione sopra questo articolo 22.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Prego l'Ufficio Centrale a volermi dire se dell'articolo testè letto e che fu concordato tra l'onorevole Guardasigilli, l'Ufficio Centrale, l'onorevole Zini e me sia stata data comunicazione anche al Senatore Zini perchè mi sorprende che questi si sia iscritto per parlare sul medesimo.

PRESIDENTE. Veramente l'onor. Zini non era iscritto, ma aveva manifestata la volontà di prendere parte alla discussione sulla materia di cui è parola nel nuovo articolo.

Senatore DE CESARE. Io pensavo che l'onorevole Zini potesse essersi iscritto dopo che il nuovo articolo era stato concordato, e questo non mi riusciva di comprenderlo.

PRESIDENTE. Non esiste alcuna iscrizione nè dell'onorevole Senatore Zini, nè di altri, a proposito di questo articolo.

Dichiaro aperta la discussione sopra questo art. 22 che ora rileggo.

(In questo punto entra nell'aula il Senatore Zini).

Art. 22.

Colla stessa pena saranno puniti i promotori, gli amministratori, i direttori, i censori e liquidatori delle Società di mutuo soccorso che distraessero il danaro sociale dalla destinazione e dagli scopi determinati dagli statuti.

Il pubblico ministero dovrà, sulla istanza degli interessati od anche d'ufficio, promuovere in via d'urgenza tutti quei provvedimenti che siano necessari per conservare i fondi sociali alla loro destinazione, instando, ove d'uopo, per la cancellazione della Società.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Comincio dal fare le mie scuse se non mi sono trovato presente prima, trattenuto per ragioni d'ufficio. Ringrazio poi di molto la cortesia dell'onorevole signor Ministro, il quale, anche nella conferenza che si ebbe ieri, mostrò di accettare ben volentieri le osservazioni che io avevo fatte riguardo alla difesa, per così dire, della Società contro un

pericolo al quale poteva essere tratta se queste Associazioni di mutuo soccorso, alle quali si accorda la personalità giuridica, deviassero dal loro scopo.

Per quanto ho inteso, mi pare che l'onorevole Ministro sia perfettamente d'accordo con quello che io dissi l'altro ieri, e quindi non posso che accettare l'articolo da lui proposto, il quale, quando sia a proposito applicato, potrà di certo preservare l'ordine pubblico dal pericolo che io avevo indicato. Perchè, se ho bene inteso, si può procedere anche d'ufficio alla cancellazione della Società la quale appunto scorresse in quei fatti biasimevoli ai quali io accennava.

Dal canto mio, ripeto, accetto pienamente la proposta.

PRESIDENTE. Non essendoci opposizione all'articolo 22, letto due volte, prego coloro che intendono di approvarlo, di sorgere.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Per non ingenerare equivoci, desidererei aggiungere ancora all'articolo la formola salutare « salvo le maggiori pene in caso di reato più grave ». Io non vorrei che si pensasse, per esempio, che trattandosi di dichiarazioni fatte dagli amministratori in atti pubblici, si dovesse ritenere che essi dovessero andare immuni dalle maggiori pene stabilite dal codice penale. E così si dica di altri reati che trovassero la loro speciale definizione nel codice penale.

Propongo dunque di aggiungere la clausola: « salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale ».

Qui si tratta di distrazione di fondi che si commette non nel proposito di trarne un lucro indebito, ma per qualunque altro scopo che non sia tra quelli indicati dallo statuto.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Per rendere più esatto l'articolo, io pregherei il signor Ministro di considerare se aggiungendo all'articolo la clausola da lui accennata, la salvezza cioè della applicazione del Codice penale, non fosse regolare di togliere l'indicazione dell'articolo 363.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Questa indicazione io non l'ho messa. Ho detto

che la pena estensibile a 6 mesi era quella indicata all'art. 363; ma non indicai l'articolo.

Senatore DE FILIPPO. In tal caso va bene.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho creduto di non proporre la semplice referenza all'art. 363, il quale parlando delle circostanze attenuanti dice: « che in questo caso la pena può essere diminuita di uno o due gradi ». Ho voluto andare più in là. Ho voluto lasciare all'arbitrio del giudice di determinare la pena fra i 6 giorni di carcere ed i 6 mesi, e di discorrere così per tutta la scala penale.

Con questo sistema noi lasciamo al giudice ampia libertà di apprezzamenti intorno al maggiore o minor grado di dolo nell'agente.

Ecco perchè non mi sono riferito all'articolo 363, ma ho proposto che si accennasse solo alla pena indicata dall'articolo suddetto, cioè che il carcere sia estensibile a mesi sei.

PRESIDENTE. L'ultima clausola dell'art. 22 bis proposta dal signor Ministro è la seguente:

« Restano sempre salve le pene maggiori stabilite dal Codice penale ».

Leggo l'intiero art. 22 bis:

Art. 22 bis.

Colla stessa pena (cioè colla pena del carcere estensibile a sei mesi) saranno puniti i promotori, gli amministratori, i direttori, i censori ed i liquidatori delle Società di mutuo soccorso che distraessero il danaro sociale dalle destinazioni e dagli scopi determinati dagli statuti.

Il pubblico ministero dovrà, sull'istanza degli interessati, ed anche d'ufficio, promuovere in via d'urgenza tutti quei provvedimenti che siano necessari per conservare i fondi sociali allo loro destinazione, instando, ove d'uopo, per la cancellazione della Società.

Restano sempre salve le pene maggiori stabilite dal Codice penale.

Se nessuno domanda la parola sopra questo articolo, lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Domando ora all'onorevole Relatore se l'Ufficio Centrale si sia posto d'accordo col signor Ministro intorno a quell'articolo transitorio, che ieri si disse dover essere sostituito all'articolo 13.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Nell'Ufficio Centrale la formola non è stata discussa; se l'onorevole Ministro la presenta, la discuteremo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io ho tentato d'introdurre in una formola più breve e semplice le idee state ieri manifestate: che cioè le Società di mutuo soccorso che avessero già acquistato la personalità giuridica, questa conservassero, ferme d'altra parte le disposizioni della presente legge.

Naturalmente la personalità giuridica l'hanno acquistata in virtù di un decreto reale.

Ora, io credo che importi conservare forza alle prescrizioni del decreto costitutivo a meno che le Società non credano di uniformarsi alla legge in tutto quello che riguarda i loro ordinamenti. Nel qual caso esse fanno ciò che devono fare per uniformarsi alle disposizioni della nuova legge.

La formola, che proporrei, sarebbe questa: « Le Società di mutuo soccorso, già riconosciute, conservano la loro esistenza giuridica secondo le modalità e le condizioni stabilite dal decreto reale col quale furono approvate, ferme in ogni altra parte le disposizioni della presente legge ».

Quindi tutto ciò che è stato stabilito nel loro statuto approvato da decreto reale, e che riassume appunto le modalità e le condizioni della loro vita civile, è mantenuto.

La legge attuale non stende il suo impero sopra ciò che ormai è un fatto compiuto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Rel.* Io vorrei muovere un'obbiezione all'onorevole Guardasigilli.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute, anzi soltanto autorizzate (perchè veramente è un'autorizzazione quella che si è data fin qui, ma che equivale al riconoscimento giuridico), autorizzate prima della promulgazione della presente legge, non devono in qualche modo, nel governo loro, per l'avvenire, osservare le leggi che sono comuni a tutte le Società di mutuo soccorso?

Distinguiamo il momento dell'acquisto della personalità giuridica da quello dell'esercizio, distinguiamo anzi il presente dall'avvenire prossimo, remoto, e perfino remotissimo.

La legislazione inglese in proposito è quella nella quale si tiene sempre conto dei diritti acquistati.

Ma appunto in quella legislazione non si vincola mai l'avvenire, e si distingue bene l'effetto della legge rispetto al passato da quello rispetto al futuro. Così va sempre derogato tutto ciò che possa venire in urto colle leggi nuove, e nella parte essenziale si compie la unificazione di queste con le altre.

Ora, secondo la formola presentata dall'onorevole Guardasigilli - ed è questa l'obbiezione principale che gli devo muovere - saranno o no iscritte nel registro, che è l'archivio di tutte le Società di mutuo soccorso, le altre che prima della nuova legge ebbero l'autorizzazione?

Se resta l'articolo che il Guardasigilli ora propone in surrogato di quello contenuto nel disegno ministeriale, accettato dall'Ufficio Centrale, a me pare che nessuno potrebbe obbligarle ad iscriversi.

Ma se è così, non comprendo perchè in questa legge si abbia a parlare delle Società preesistenti. Io dichiaro anzi che la questione, la quale in apparenza era di forma, cioè di spostare l'articolo 13 e di farne una disposizione transitoria, diviene ora, a causa dell'emendamento del Guardasigilli, una vera questione di sostanza.

Quell'articolo ne precedeva ancora otto nella legge; perchè non soltanto le Società di mutuo soccorso che si instituiranno in base alla legge da promulgarsi, ma anche quelle precedentemente autorizzate saranno obbligate ad un insieme di uffici che sono indispensabili per l'armonico andamento delle istituzioni. Difatti, qualora le Società già autorizzate non abbiano posto nel registro delle iscrizioni, quale ne sarà la conseguenza? Sarà che non potrà ad esse applicarsi l'art. 14, in cui è detto che a comporre la Commissione centrale sono chiamate tutte le Società di mutuo soccorso riconosciute, senza distinzione di data della loro autorizzazione. Non saranno applicabili alle antiche Società gli articoli 15 e 16, nei quali si parla delle comunicazioni da fare ai Tribunali dalla Commissione centrale; nè le funzioni di questi, onde nell'art. 17, potranno riguardarle; nè i van-

taggi, i concorsi a premi, i fondi da stanziare nel bilancio dello Stato, le pene di cui negli articoli 18, 19, 20 e 21, potrebbero esser comuni alle medesime.

La prima cosa adunque di cui bisogna che si preoccupi l'onorevole Guardasigilli si è, penso, di trovare una buona e concludente formola pel suo emendamento all'articolo 13 del progetto ministeriale, accettato dall'Ufficio Centrale, per modo che regga, qualunque sia il principio al quale s'informi, all'applicazione.

Secondo l'articolo 7 del progetto ministeriale, era prescritto, che le Società di mutuo soccorso precedentemente autorizzate dovessero entro due anni conformarsi, pena la perdita della loro personalità giuridica, alla nuova legge.

Ora, secondo la nuova formola di articolo, divisata dall'onorevole Guardasigilli, quelle Società non solo continuerebbero ad esistere, ma a tal uopo nemmeno dovrebbero farsi, in una qualsiasi maniera, iscrivere nel registro, onde nell'articolo 7.

Non dovrebbero poi formare parte dell'insieme delle Società di mutuo soccorso che devono dare il loro contingente a tutto il movimento della previdenza regolata da questa legge, e che devono sottostare ad un sistema di pubblicità e di controllo, apprestare i materiali di studî e fornire tutte quelle notizie, per l'esattezza delle quali anche sono occorse le disposizioni penali testè votate.

D'altra parte, quand'io parlo d'iscrizione, non intendo sostenere che non si possa disporre per legge, che non si avesse a rivedere lo statuto e non occorresse decreto d'iscrizione da parte del Tribunale. Dico anzi che si potrebbe far a meno di insistere perchè il Tribunale verifichi la conformità delle condizioni delle Società autorizzate alla legge nuova; ma la iscrizione necessariamente ha da seguire.

E quando a cotesta iscrizione si fosse, comunque, provveduto rimane tuttavia una grave difficoltà.

Supponiamo che le autorizzazioni anteriori fossero state date dietro che si potè accertare la sufficienza dei mezzi cogli scopi. Ma le Società si rinnovano. E se le condizioni future mutassero in danno, se i mezzi venissero a mancare, non vi sarà modo di applicare alle

antiche Società la nuova legge, che mira a garantire gli interessi dei soci e dei terzi?

Vi sono, ad esempio, statuti i quali non determinano condizione di età onde fissare, nell'ammissione dei soci, l'ammontare della pensione per la vecchiaia, ovvero i sussidî in somme determinate, che si convertono alla scadenza in pensioni ai figli orfani o alle vedove, ecc., ecc.

Ebbene, le Società che sino a questo momento erano regolate dalla imprevidenza, mi si tolleri la parola, della legge, e si erano costituite in modo irrazionale, conservino pure la loro personalità giuridica; ma, non governando più la legge antica, si permetterà che continuino ad esistere, promettendo sussidî o pensioni impossibili a nuovi soci, che pure contribuiranno e che, alla scadenza, non troveranno l'atteso compenso?

Io ammetto che ci sia un diritto acquistato relativamente allo *statu quo*, e alle funzioni delle Società precedentemente esercitate. Ammetto di più: se, per esempio, questa legge determina quali devono essere le funzioni delle future Società, ai Sodalizi autorizzati antecedentemente si può lasciare l'esercizio delle loro proprie, le quali, del resto, non vengano in urto con le essenziali prescrizioni della nuova legge.

Del resto, salvo che non si tratti di vere Società di mutuo soccorso, il caso è poco verosimile; imperocchè il quinto alinea dell'articolo secondo ammette l'esercizio di tutti gli uffici propri delle istituzioni di previdenza e di cooperazione, ed in conseguenza non c'è una funzione che possa sfuggire alle Società di mutuo soccorso.

Ma, se l'articolo secondo richiede che le Società di mutuo soccorso abbiano a prefiggersi uno o più dei tre scopi di assicurare un sussidio nei casi di malattia, o pensioni di vecchiaia, o sussidî convertibili in pensioni agli orfani e alle vedove, io ammetto che se vi ha qualche Società che non si sia prefisso alcuno di quei tre scopi, non debba per questo perdere la sua personalità giuridica. Le Società antichissime sono a carattere misto, cioè sono Opere pie e Associazioni di mutuo soccorso, e non è verosimile che in quelle ci sia l'organismo razionale che colla nuova legge dovrà cominciare a porsi in pratica. Io non penserei, nondimeno, che

si dovesse toglier alle medesime la personalità giuridica, ma dovrebbe anche per esse evitarsi lo sconcio che continuassero a promettere l'impossibile.

Di più, quando si è stabilito il vincolo delle categorie, cioè che a ciascuno scopo deve corrispondere un fondo speciale, se gli statuti ciò non determinano, io riconosco che non c'è un vero e impellente interesse pubblico per costringere le Società precedentemente autorizzate a sobbarcarsi all'obbligo delle distinte categorie di fondi. Questo è interesse che riguarda principalmente l'Associazione e i soci; e anche fra questi si potrebbe conservare la personalità giuridica. Ma in quanto al principio della proporzionalità, cioè che le Società non devono promettere che le cose che possono adempiere, io non so come si possa volere con una legge novella sanzionare, non dirò la frode o l'inganno, ma certo l'errore grossolano e nocivo in cui possono cadere gli amministratori, e soprattutto i soci, i quali si trovarono impegnati pel passato, o s'impegheranno per l'avvenire. Imperocchè è indubbiamente certo, che parecchie delle Società precedentemente autorizzate sono nell'impossibilità di adempiere i loro impegni.

Ora, coteste Società, qualunque sia il disquilibrio dei loro mezzi con gli scopi, saranno sempre conservate come persone giuridiche? Ecco perchè io avrei desiderato che, oltre al dovere che mi pare indeclinabile che, cioè, pur quelle facciano parte delle Società di mutuo soccorso che debbono essere registrate, avrei desiderato, dico, che s'imponesse loro un qualche obbligo; quello per esempio, di provare prima della registrazione che esse abbiano i mezzi sufficienti per provvedere all'adempimento dei propri impegni verso i soci. Potete lasciare adunque a queste Società tutte le funzioni che hanno godute, potete non costringerle a distinguere categoricamente i fondi secondo gli scopi ai quali son destinati, potete lasciare ad esse la più grande libertà d'investimento se gli statuti danno loro il potere; ma se ci sono Società che promettono pensioni, occorrerà che giustifichino mediante un documento sicuro e facile, cioè mediante il certificato onde nell'art. 6, che esse sono veramente in grado di poterlo fare.

Del resto, io non posso credere che l'onor.

Guardasigilli spinga la sua venerazione pel principio del diritto o della proprietà esclusiva privata, sino al punto da applicarlo perfino agl'Istituti i quali furono autorizzati per certi determinati scopi, e da stimare in conseguenza che essi debbano considerarsi come proprietari dell'autorizzazione e della personalità giuridica ancor quando, almeno per i progressi sociali, si venga a conoscere che le condizioni dell'autorizzazione sono venute a mancare.

Veruna legge giustificherà mai una proprietà collettiva, estesa sino al punto di generare gravi inconvenienti di ordine economico e di ordine morale, e, secondo me, anche giuridico, fino al punto di pregiudicare anche i componenti il Sodalizio, non che i terzi.

Io non mi dilungherò su questo argomento, che è gravissimo. Dichiaro peraltro che taluno dei Colleghi dell'Ufficio Centrale sarebbe disposto a non fare opposizione al concetto dell'onor. Ministro; ma io non mi potrei acconciare ad adottarlo, tanto più se resta nei termini in cui egli l'ha presentato.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È una questione molto semplice questa che è sottoposta alla deliberazione del Senato. Il legislatore vuole oggi ammettere alla partecipazione dei dritti civili delle Associazioni le quali si agitano inquiete del loro avvenire, impotenti a difendere il patrimonio comune, mentre esercitano uno degli uffici più santi del consorzio umano.

A queste Associazioni la legge non impone che la condizione di determinare rigorosamente che il loro scopo sarà quello del mutuo soccorso, e di raccogliere mezzi corrispondenti agli obblighi che assumono.

Fra queste Associazioni ve ne sono di tali che per concessione del Principe godono già della personalità civile, che già la esercitano in tutti i rapporti della vita sociale.

Può il legislatore, senza contraddire all'opera sua, imporre a queste Società di trasformarsi? Dire ad esse: Il tipo che vi presento è il solo al quale dovrete conformarvi sotto pena di decadenza?

È egli giusto, è egli conveniente?

Applicare la nuova legge in tutto ciò che non contraddice le fatte concessioni, sta bene; non si offende in questo caso alcun diritto, non si viola alcun interesse; si rafforza anzi l'esistenza delle Società, non la si distrugge.

L'egregio Relatore si preoccupa di alcuni inconvenienti. Esso dice: non avrete la registrazione; non vi saranno rapporti con la Commissione centrale, e vi mancheranno tutti quei dati statistici, quelle notizie di fatto che vi saranno necessari per conoscer la storia e lo sviluppo di queste istituzioni.

Ma, mi permetta di dire l'onorevole Relatore, che queste sue considerazioni non mi sembrano avere una grande importanza.

Obbligare le Società, per un semplice atto amministrativo, poichè tale è la registrazione, a rinnegare la propria esistenza, mi sembra un po' troppo.

E noti l'Ufficio Centrale che, per ottenere la registrazione, esse dovrebbero ricorrere al Tribunale, che non le registrerà se non si accerterà che concorrono le condizioni precise indicate dalla legge. Quindi converrà che riveda gli statuti; che li prenda in esame; che esamini e giudichi se quegli statuti siano conformi alle prescrizioni della nuova legge; che gli scopi siano rigorosamente quelli indicati dalle medesime; che il numero dei soci sia esattamente quello da esse stabilito.

Vede dunque l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che egli, pur volendo sottometterle soltanto ad una formalità amministrativa, in sostanza le sottomette alla necessità di radicali innovazioni, che potrebbero cagionare gravi disturbi ed essere causa che molte Società dovrebbero cessare.

L'onorevole Relatore giustamente si preoccupa di un'altra osservazione, e questa è la più grave.

Egli dice: Vi possono essere delle Società, le quali non hanno elementi di vita, le quali sono tistiche, perchè sono nate col peccato di origine, per le quali non vi è una giusta corrispondenza fra il contributo dei soci e l'obbligo assunto dalla Società.

Questo sarà vero; ma per alcune di queste Società, le quali possono essere nate con questo vizio di origine, si potrà sacrificarne molte altre le quali sono piene di vita e di vigore, e non abbandonano così facilmente le loro tradizioni,

nelle quali sta salda la fede dei soci, e nelle quali sta specialmente assicurato il loro avvenire?

Mi pare che non sia conveniente di farlo.

D'altronde queste Società, la quali come dice l'onorevole Relatore, vivono tistiche, perchè non hanno avuto dalla loro origine quel pascolo, che è il loro alimento, quel sostrato, quella base necessaria appunto alla loro esistenza vigorosa, queste Società troveranno nell'interesse stesso dei soci uno stimolo, anzi una ragione necessaria per trasformarsi. Quando i soci capiranno che realmente procedendo ancora collo stesso sistema essi versano i loro contributi senza la speranza che, venuto il giorno del bisogno, abbiano ad acquistare ed ottenere ciò che loro fu promesso, saranno i primi a chiedere la trasformazione della Società e la modificazione dei suoi statuti. Ed allora entreranno nel diritto comune; ma c'entreranno volentersamente, spontaneamente.

Noi intanto non faremo una legge che possa considerarsi come legge di coazione e di violenza.

Io credo che la formola da me proposta sia semplice, e nel tempo stesso riproduca esattamente questo pensiero.

Farei soltanto una piccola correzione, la quale spiegherebbe anche meglio in quali casi debba e possa giustamente applicarsi la legge.

Leggo intera la formola perchè meglio si comprenda la variante che introduco.

Direi: « Le Società di mutuo soccorso già riconosciute conservano la loro personalità giuridica giusta le modalità e le condizioni stabilite dal decreto reale, col quale furono approvate ».

Notisi che quando dico « decreto reale » intendo dire gli statuti che furono riconosciuti e approvati dal decreto reale; perchè il decreto per sè solo non spiega che l'autorità del Re nell'approvare gli statuti secondo i quali precisamente sono nate e vivono queste Associazioni. Ma queste Associazioni è possibile che in alcune parti nulla dispongano, per esempio, intorno al numero dei soci, intorno al modo con cui debbano modificare gli statuti stessi, i diritti delle minoranze, per rispetto alla Società, ecc. In questo caso la legge nuova deve provvidamente applicarsi.

Aggiungerei quindi queste parole: « Ferme le disposizioni della presente legge, in tutto ciò

che non è contrario alle medesime ». Vale a dire in tutto ciò che non è contrario alle modalità ed alle condizioni che furono approvate dal decreto reale; e in questo modo mi pare che avremo la chiarezza e la semplicità della formola.

Io spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale vorrà associarsi al Ministero nel pregare il Senato di accogliere questa formola, che mi pare traduca esattamente il pensiero di tutti.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Avendo ieri per primo sollevato la questione relativamente alla disposizione dell'art. 13, e proposto di modificare quella disposizione trasportandola in fine della legge come disposizione transitoria, sento il dovere di ringraziare il signor Ministro per avere formolata la sua adesione di cui mi onorò ieri, e per il commento efficace e preciso che ha fatto alla proposta stessa.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Sono dolente di non poter aderire al gentile invito del mio amico, l'onorevole Guardasigilli. Ma solo perchè io non sia imputato di soverchio zelo, mi permetto di aggiungere poche parole alle considerazioni testè esposte.

L'onorevole Guardasigilli non solo vuol rispettare quel che chiama diritto acquisito, ma un diritto ben pure, il quale in faccia alla pubblica autorità è di mero carattere amministrativo, e che poteva essere risoluto cogli stessi modi coi quali era stato accordato, con atto, cioè, dell'autorità da cui emanava, ora me lo fa solenne e di carattere legislativo. Sanzionare per legge un diritto il quale da legge non veniva, non significa rispettare ciò che si ha, ma dare ciò che prima non si aveva.

Secondo lui, io ne sono veramente sorpreso, l'iscrizione sconvolgerebbe le Società preesistenti! Ma quando ho parlato d'iscrizione, ho accennato ad un fatto che reputo essenziale anche secondo l'ordine di idee dell'onorevole Guardasigilli. E chi impedisce che nella legge si dica che, anche senza il decreto del magistrato, il cancelliere del Tribunale deve eseguire le iscrizioni delle Società precedentemente au-

torizzate? Secondo il pensiero dell'onorevole Ministro, chiediamo, si negano a coteste Società quei diritti, si dispensano da quei doveri che vengono dalla legge, ovvero si attribuiscono loro solo i diritti, ed esse non debbono alla loro volta ottemperare ad alcuna garanzia di pubblicità, nè sottostare a vigilanza, nè fornire elementi statistici al Tribunale e alla Commissione centrale, che sono un corrispettivo degli utili consigli e di molti benefici? Se fosse così, avremmo due ordini di Società: iscritte e non iscritte.

Ora, siccome la legge non si occupa che delle Società iscritte, il sistema dell'onorevole Guardasigilli l'avrei inteso se avesse proposto che le leggi antiche avessero a continuare a governare le istituzioni precedentemente autorizzate. Queste sarebbero Corpi morali a forma dell'articolo 2 del Codice civile.

Ma invece, mentre col sistema del Guardasigilli sarebbe inapplicabile la nuova legge alle antiche Società autorizzate, in tutto ciò che è dovere, salvo che qualcuna delle prescrizioni di legge si trovi compenetrata in taluno degli statuti che devono essere rispettati, ovvero spontaneamente se ne accetti qualche parte; d'altra parte non si potrebbe alle medesime applicare l'antica legge.

Quanto ai diritti, l'onorevole Guardasigilli vorrebbe dare efficacia alla nuova legge. Ma potete attribuire i diritti a quelle Società, nei termini che la legge concede, senza sottometerle agli obblighi essenzialmente corrispettivi? Senza iscrizione, per esempio, come si potrà aspirare ai premi, alle franchigie, alle esenzioni stabilite dalla legge? Lasciare a quelle Società alcune particolari prerogative compatibili con lo spirito della nuova legge e la loro istituzione, è cosa giusta, e ho già dichiarato che l'avrei consentita largamente per tutto ciò che non rivestisse carattere di vero interesse pubblico.

Ma dispensarle perfino dall'obbligo di prendere l'iscrizione, è cosa che non intendo; perchè in sostanza ciò si risolve nel dispensarle da tutti i doveri, e accordare loro tutti i diritti.

Io son contrario pressochè a tutto il sistema adottato per questa parte dal Guardasigilli, onde non oso di proporre emendamenti al suo articolo; ma gli lascio considerare se, dopo di aver esposto il suo sistema, non gli convenga, nello interesse del concetto da lui caldeggiato, e

(forse m'ingannerò) anche nell'interesse del concetto strenuamente propugnato dall'onorevole Finali, di aggiugnere che le Società precedentemente autorizzate devono essere iscritte nel registro delle Società riconosciute, e, subordinare almeno a tal fatto la loro partecipazione ai vantaggi, e l'adempimento degli altri obblighi prescritti dalla legge.

Allora soltanto potrà aversi non incompleta, anzi non adulterata, la statistica delle Società di mutuo soccorso.

E per vero, che ne avverrebbe nell'ipotesi contraria, in quella cioè che le antiche Società non avessero nemmeno a prendere l'iscrizione? Per qualche tempo ancora, rimanendo esse come sono, non si avrebbero che Società anticamente autorizzate che son pochissime, e Società non riconosciute che sono moltissime. Ma le une perchè affatto libere, le altre perchè non sottoposte alla legge novella, a questa non darebbero materia di applicazione. La legge sarebbe quasi inutile per qualche tempo, se non valesse ad accordare un ingiusto privilegio alle Società autorizzate. Fra pochi anni giova sperare che delle riconosciute secondo la nuova legge ne sorgeranno parecchie centinaia; ma allora soltanto comincerebbe un qualche movimento in applicazione della nostra legge, allora si saprebbe dei progressi delle Società per numero di soci, aumento di capitali, miglioramenti di statuti e di amministrazione.

Capisco che ad una vecchia istituzione si possa innestare una nuova; intendo che si possa, con questa, conservare immutato l'avanzo dell'antica; ma bisogna porre in ogni caso l'una e l'altra sotto la tutela della legge, sia la nuova per entrambi, sia in parte l'antica da avere impero sulle preesistenti istituzioni. Rendere inapplicabile, invece, una legge qualunque è un vefo assurdo, dal quale si guarderebbe ognuno, e molto più l'onorevole Guardasigilli. Ma d'altra parte quasi ci siamo, anzi è d'uopo evitare che s'inciampi in un estremo opposto, d'invocare la legge solo come un atto potestativo in favore delle Società precedentemente autorizzate, e non pure come un vincolo o un dovere contro di loro.

Io non dubito che il Guardasigilli non modifichi il suo articolo, e non acceda almeno a inserirvi, come dovere, l'iscrizione delle Società

precedentemente riconosciute, nel registro che tutte deve comprenderle.

Ho dovuto insistere sulle ragioni che stanno a favore della mia tesi, ho dovuto anzi brevissimamente svolgerle, per convincere l'onorevole Guardasigilli, che io davvero non posso accedere alla votazione dell'articolo, secondo la sua formola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Per parte mia mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli; ma per eliminare qualunque equivoco bisogna fare un'aggiunta all'emendamento medesimo. Spiego meglio il mio pensiero. L'onorevole Senatore Finali espose nella seduta di ieri con validi argomenti che le Società di mutuo soccorso, riconosciute di già per decreto reale, devono conservare la loro personalità civile, senza bisogno di dover sottoporre il loro statuto al Tribunale civile per la registrazione, stantechè i diritti quesiti non possono essere dalla nuova legge modificati o estinti. Io riconosco la convenienza di conservare la vita alle Società di mutuo soccorso che l'hanno di già acquistata per decreto reale, non per la ragione addotta dal Senatore Finali; perciocchè se il Governo ha dato la vita ad un'Associazione elevata a persona giuridica, può il Governo stesso, ed a più forte ragione una nuova legge, toglierla senza vizio di retroattività. Le persone morali non acquistano giammai diritti alla loro conservazione futura; e si debbono soltanto rispettare i diritti quesiti durante la vita della persona morale.

Epperò esistono buone ragioni per conservare la personalità giuridica alle Associazioni elevate a persona giuridica per decreti reali, non essendovi alcun motivo per distruggerle. Ma è pur vero che queste Società si debbono conformare alla nuova legge per quel che riguarda la modificazione del loro statuto e la loro cessazione per le cause determinate dalla nuova legge. Sarebbe veramente una cosa incompatibile coi buoni principî che le Società di mutuo soccorso di già esistenti dovessero sottoporre la modificazione ai loro statuti al Governo, e che il Governo dovesse pronunziare la loro cessazione.

A me pare che l'onorevole signor Ministro faccia segni di approvazione a queste mie pa-

role, e parmi altresì che il signor Senatore Finali vi faccia adesione. Se così è, io pregherei entrambi di consentire che a questo articolo transitorio si aggiungesse la clausola: che le Società di mutuo soccorso di già costituite debbono essere a cura della Commissione centrale registrate nei registri della Cancelleria del Tribunale civile, non già per conservare la loro personalità, siccome disponeva il progetto ministeriale, ma per potersi bene intendere che il Governo perde qualunque ingerenza su queste Società, le quali rimangono, come quelle che saranno riconosciute dopo la promulgazione della presente legge, disciplinate dalla legge medesima, sia per la loro cancellazione che per tutte le controversie relative al patrimonio sociale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Dalla parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non vorrei che l'egregio Senatore Miraglia potesse supporre che io avessi commesso il grave errore di affermare che lo Stato non abbia il diritto di modificare o di togliere anche l'esistenza giuridica delle Società che oggi vivono in forza di un decreto reale....

Senatore MIRAGLIA. Non mi rivolgevo a lei; so troppo bene quanto ella sia maestro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*.... Io ho dichiarato che non era nè conveniente nè giusto usare di questa facoltà, perchè la legge non doveva essere una legge di violenza nè di coazione.

Io ho parlato della convenienza di non farlo, perchè vi erano dei diritti acquisiti, *non dagli enti, ma dai terzi*, perchè dopo una lunga vita questi enti hanno creato intorno a sè una fitta di rapporti i quali potrebbero essere lesi. Ecco le ragioni per le quali io ho creduto che non dovesse questa legge, che viene a riconoscere ad Associazioni liberamente raccolte il carattere di persona giuridica, uccidere le altre, in favore delle quali attualmente trovasi già questo carattere riconosciuto.

Ho detto all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che mi pareva che per una semplice formalità amministrativa non si dovesse porre a repentaglio le Società già riconosciute, perchè io partivo dal concetto vero della legge, che la registrazione da consentirsi dal Tribu-

nale non possa essere consentita senza che siasi accertato che gli statuti riassumano quelle condizioni che sono stabilite dalla nuova legge.

Ecco perchè diceva che la formalità amministrativa doveva cedere in questo caso innanzi al fatto di una esistenza giuridica già riconosciuta. Con ciò non si contrasta che la legge spieghi il suo impero per tutti gli atti avvenire anche per rispetto alle Società, la cui personalità giuridica è attualmente già riconosciuta.

È la legge stessa che lo dice, e l'articolo poi lo dice anche più chiaramente, quando si dichiara che le disposizioni di questa legge, anche per quelle Società, sien ferme in tutto ciò che non è contrario a quello che è stato preventivamente stabilito, e che costituisce appunto una delle disposizioni del decreto reale.

Stabiliti i termini di questa questione, io non ho nessuna difficoltà di arrendermi anche a queste esigenze amministrative.

Ma allora basterà di accennare in questo articolo, che la registrazione delle Società sarà fatta per cura della Commissione centrale, e allora vuol dire che sarà il fatto materiale della loro registrazione che le metterà in quell'elenco, e così in condizione di fruire dei rapporti e dell'opera della Commissione centrale.

Basterà perciò fare una breve aggiunta all'articolo da me formulato, e che è concepito in questi termini:

« Le Società di mutuo soccorso già riconosciute conservano la loro personalità giuridica giusta le condizioni stabilite dal decreto colle quali furono approvate, ferme in ogni altra parte le disposizioni della presente legge che non siano contrarie alla medesima ».

A questo punto con un nuovo capoverso si potrebbe aggiungere:

« La loro iscrizione nel registro delle Società sarà fatta per cura della Commissione centrale ».

E con ciò noi avremo anche la formalità amministrativa, voluta dal Relatore dell'Ufficio Centrale, senza gli inconvenienti ai quali potrebbe dar luogo la deliberazione del Tribunale.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colle aggiunte fatte dal signor Ministro:

« Le Società di mutuo soccorso, già riconosciute, conservano la loro personalità giuri-

dica, giusta le modalità e le condizioni stabilite dal decreto reale col quale furono approvate, ferme le disposizioni della presente legge in tutto ciò che non è contrario alle medesime.

« La loro iscrizione nei registri dei Tribunali sarà fatta per cura della Commissione Centrale ».

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Ora seguirebbe nell'ordine del giorno il progetto di legge sul Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica; ma l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione mi ha mandato a dire che non può recarsi in Senato.

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto della legge testè discussa ed approvata.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

I signori Senatori Segretari sono pregati di procedere allo spoglio dei voti.

La votazione è nulla per difetto di numero.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Alle ore 3 pomeridiane:

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Spese straordinarie per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

La seduta è sciolta (ore 6).